



STATUTO

Il Corpo Alabardieri del Duomo di Monza vanta un'antichissima tradizione e riferimenti documentali indiretti sono presenti in varie fonti, in particolare a partire dal secolo XVIII.

Il primo riconoscimento formale è rappresentato dall'Editto di Maria Teresa d'Austria del 29 Luglio 1763.

Nel documento si approva la divisa e si autorizza il servizio nelle Sacre Funzioni, con 12 Alabardieri e un Capo.

Soppresso nel 1806 da Napoleone, il Corpo è stato subito reintegrato con ordinanza del Prefetto del Dipartimento d'Olona (Aprile 1807).

Nella continuità di questa ereditata antichissima tradizione, si riformulano ora lo Statuto e il relativo Regolamento.

Art. 1

Il Corpo Alabardieri del Duomo di Monza è un'associazione privata di fedeli laici, approvata dall'Arciprete e dal Capitolo dei Canonici, a norma del can. 321.

Art. 2

Il Corpo Alabardieri del Duomo di Monza ha lo scopo di prestare volontariamente, gratuitamente e in spirito di solidarietà, il proprio servizio di vigilanza, accompagnamento e sicurezza alle celebrazioni e manifestazioni

religiose e culturali che si svolgono presso il Duomo di Monza o al suo esterno, garantendo l'ordinato e decoroso svolgimento delle stesse.

Art. 3

Il Corpo Alabardieri è composto da quanti ne hanno titolo a norma dello Statuto e del Regolamento. Il servizio viene però prestato da un numero massimo di 12 alabardieri e il Capo.

Art. 4

La richiesta di aderire al Corpo Alabardieri avviene tramite domanda scritta, accompagnata da una presentazione del proprio parroco o di un altro ecclesiastico.

Art. 5

Il richiedente deve presentare i seguenti requisiti:

- Essere battezzato e di dimostrata fede cattolica;
- Possedere cittadinanza italiana e residenza o domicilio in Lombardia;
- Essere di sesso maschile con età compresa tra i diciotto e i cinquant'anni;
- Avere statura superiore ai centosettanta centimetri;
- Condividere le finalità del Corpo ed esprimere la chiara volontà di contribuire all'espletamento della sua missione, sottoscrivendone lo Statuto e il Regolamento.

Art. 6

L'accoglimento di un nuovo membro è definitivo e riservato al plenum del Consiglio Direttivo, che può decidere di derogare dai criteri dell'art. 5 con votazione all'unanimità, palese e secretata.

Art. 7

La qualifica di membro si perde per recesso, per dimissione e mortis causa. Il recesso è consentito a qualsiasi membro, in qualsiasi momento. La dimissione (CJC can. 308) è deliberata dal Consiglio Direttivo per motivi particolarmente gravi e rispetto a essa si dà possibilità al soggetto di ricorrere all'Ordinario diocesano.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Arciprete pro tempore;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Comandante;
- d. il Segretario;
- e. l'Assistente ecclesiastico.

Art. 9

All'Arciprete spetta di nominare il Comandante, l'Assistente ecclesiastico e un membro del Consiglio. La durata di tali servizi è di 5 anni rinnovabili.

Al termine del periodo di servizio, il Comandante uscente ottiene il titolo di Comandante Emerito.

Art. 10

Il Corpo degli Alabardieri è governato da un Consiglio Direttivo composto dall'Arciprete quale presidente, dal Comandante, da tre membri (due eletti dai componenti del Corpo e uno nominato dall'Arciprete) e dal Segretario, scelto dal Comandante e ratificato dal Consiglio.

Art. 11

La durata del Consiglio Direttivo è di cinque anni, sempre rinnovabili.

Nel caso di sostituzione di un consigliere nel corso del mandato questi resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 12

Lo scioglimento del Corpo può essere stabilito solo dall'Arciprete dopo 3 anni di inattività del Corpo stesso.
Eventuali beni residui saranno devoluti all'Arciprete in favore di attività caritative.

Art. 13

Il motto è "Pro Ecclesia in armis fidei".

Art. 14

Il patrono è S. Vittore (memoria liturgica: 8 maggio). Si arruolò nelle milizie romane e prestò servizio a Milano.
Subì il martirio per non tradire la sua fede durante la persecuzione di Massimiano.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni canoniche e civili in materia.

Monza, 10 febbraio 2024